

SETTORE

DIRITTO SOCIETARIO

**DIFFERITA L'ENTRATA IN VIGORE DEL  
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

RIFERIMENTI

- Art. 389, D.Lgs. n. 14/2019
- Art. 1, DL n. 118/2021

IN SINTESI

*Con uno specifico Decreto recentemente pubblicato sulla G.U. è stato, tra l'altro, disposto il rinvio:*

- al 16.5.2022 dell'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";
- al 31.12.2023 dell'entrata in vigore delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

*Il differimento è collegato alla necessità di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva UE n. 2019/1023 in materia di crisi d'impresa nonché di evitare che l'applicazione degli indicatori di allerta nell'attuale situazione emergenziale COVID-19 possa comportare la segnalazione di imprese generalmente "virtuose".*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 24.8.2021, n. 202 il DL n. 118/2021 contenente “*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”.

Tenuto conto della necessità di prevedere misure di supporto alle imprese per consentire di contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19, con tale Decreto il Legislatore, oltre ad introdurre il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa, ha disposto un **ulteriore rinvio** dell'entrata in vigore di alcune previsioni del D.Lgs. n. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”. Il differimento è collegato anche alla necessità di “adeguare” gli istituti disciplinati dal Codice all'apposita Direttiva UE n. 2019/1023 in materia di crisi d'impresa.

### RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Come noto, con il citato D.Lgs. n. 14/2019 è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un'attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l'altro:

- all'introduzione di una “**diagnosi precoce**” dello stato di difficoltà dell'impresa;
- alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

In tale contesto, particolare rilevanza assume la **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi**, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell'impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi societari.

L'entrata in vigore del Codice, inizialmente fissata al 15.8.2020, è stata **prorogata all'1.9.2021**, a causa dell'emergenza COVID-19, ad opera dell'art. 5, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (la proroga non ha interessato le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 389, tra cui quelle in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari ex artt. 375 e 377 nonché di responsabilità degli amministratori ex art. 378).

Inoltre, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 20/2020, contenente la delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive della Riforma, con il D.Lgs. n. 147/2020 sono state apportate alcune modifiche, in vigore dall'1.9.2021 (salvo quelle in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari, applicabili dal 20.11.2020), volte tra l'altro a correggere alcuni “refusi”, chiarire il contenuto di alcune definizioni (tra cui, quella di “crisi”) e coordinare la disciplina dei diversi istituti di regolazione della crisi (Informativa SEAC [16.12.2020, n. 370](#)).

Ora, l'art. 1 del recente DL n. 118/2021:

- modifica il citato art. 389, **rinviano ulteriormente al 16.5.2022 l'entrata in vigore del Codice**.



Per espressa previsione anche la “nuova” proroga **non interessa** le disposizioni in materia di **assetti organizzativi dell'impresa e societari** e di responsabilità degli amministratori;

- introduce il **nuovo comma 1-bis** al citato art. 389 che fissa al **31.12.2023** l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**.



Si rammenta che l'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019 ha modificato i limiti dimensionali per la **nomina dell'organo di controllo / revisore** delle società a responsabilità limitata.

A seguito di quanto stabilito dall'art. 51-bis, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” il termine per la nomina in caso di superamento dei nuovi limiti, inizialmente fissato al 16.12.2019, poi prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019, è stato ulteriormente **differito alla data di approvazione del bilancio 2021** (Informativa SEAC [22.10.2020, n. 307](#)).

Il Decreto in esame **non ha apportato alcuna modifica** al predetto art. 379.